



Architettura Senza Frontiere Italia – Milano

organizzazione no profit
web www.asfitalia.org
email info@asfitalia.org
codice fiscale 97405600152
iban IT29P0569601621000006331X81

sede operativa c/o Stecca 3.0, via Gaetano De Castilia 26, 20124, Milano, Italia
sede legale c/o Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19, 20121, Milano, Italia

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Associazione Architetti Senza Frontiere Italia Onlus
Verbale Assemblea Straordinaria del giorno 2/12/2025

In data 2/12/2025 si è costituita l'assemblea straordinaria dell'associazione Architetti Senza Frontiere Italia Onlus alla presenza di N. 12 persone associate.

L'assemblea si riunisce in terza convocazione per esprimere la volontà di assumere la qualifica di "Ente di Terzo settore" ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La Presidente, assunta la validità dell'assemblea ai sensi dell'art.11 dello Statuto attraverso la rilevazione delle presenze e in quanto il numero delle persone associate aventi diritto di partecipazione è di N. 12, procede come previsto ai punti dell'OdG

1. Approvazione statuto in forma di Ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017
2. Varie ed eventuali

Punto 1: Approvazione statuto in forma di Ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/2017

a. Prima di procedere con la lettura integrale dello statuto vengono fatte alcune premesse:

- Cambia il nome dell'associazione da Architetti Senza Frontiere Italia ONLUS ad Architettura Senza Frontiere Italia – Milano ETS
- La scelta di ETS è la scelta giuridica più generica e adatta alle ex ONLUS
- Vengono aggiunte alcune questioni valoriali
- Sono state inserite le attività di interesse generale

b. La presidente procede alla lettura articolo per articolo della proposta di statuto di seguito in Allegato 1, con spazio per dubbi e commenti;

c. L'Assemblea:

- preso atto di essere stata costituita in data 2/12/2025 con un numero iniziale di associati;
- preso atto che il numero delle persone associate iscritte nell'apposito libro ad oggi è di N. 59;
- ribadendo la volontà di voler acquisire la qualifica di ETS ai sensi della vigente normativa in materia;

- preso atto che nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2 si rende necessario procedere a modifiche di natura obbligatoria e di altra natura allo statuto vigente; ciò al fine del rispetto di quanto richiesto dal citato art. 101, comma 2 per poter continuare ad essere annoverati tra gli enti di Terzo settore

Delibera

1. di approvare lo statuto (con 11 favorevoli e 1 astenuta), di seguito riportato in Allegato 1, conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017;
2. di conferire mandato alla rappresentante legale di registrare il presente verbale insieme lo statuto ad esso allegato con le modifiche approvate in questa sede presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di procedere a tutti gli atti necessari per presentare apposita istanza d'iscrizione, e comunque finalizzata ad essa, nella sezione "Altri enti di Terzo settore" del Registro Unico nazionale del Terzo settore;
3. di conferire mandato alla rappresentante legale di apportare eventuali modifiche allo statuto di cui al punto 1, puramente di natura formale e funzionali all'espletamento dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo settore che l'ufficio territoriale competente potrebbe richiedere in fase di analisi della domanda d'iscrizione.
4. **Di predisporre e inviare presso la direzione regionale competente il modello di cancellazione (senza scioglimento) dall'anagrafe delle ONLUS solo una volta che l'ente sia stato iscritto al RUNTS al fine di passare da una qualifica (ONLUS) all'altra (ETS) senza soluzione di continuità.**

Allegato: statuto associazione Architettura Senza Frontiere Italia – Milano ETS

Milano, 2 dicembre 2025

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE

Silvia Nessi

SEGRETARIA

Giovanna Cavalli

REGISTRO UNICO
Ufficio Territoriale di Milano
Milano 4
Registrato il 23/02/2026
Serie..... 252
Versati Euro: 252.000
Di cui 100.000 a bollo

IL FUNZIONARIO
Alfonso Forcellini



organizzazione no profit
web www.asfitalia.org
email info@asfitalia.org
codice fiscale 97405600152
iban IT29P0569601621000006331X81

sede operativa c/o Stecca 3.0, via Gaetano De Castilia 26, 20124, Milano, Italia
sede legale c/o Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via Solferino 19, 20121, Milano, Italia

STATUTO

Architettura Senza Frontiere Italia - Milano ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata "Architettura Senza Frontiere Italia - Milano ETS" e in sigla "ASF Italia - Milano ETS" e di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha origine dalla precedente "Architetti Senza Frontiere Italia", associazione non profit fondata a Milano nel 1998 e trasformata nel 2012 in "Architetti Senza Frontiere Italia Onlus".
3. La dizione Ente di Terzo Settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si propone di favorire processi di sviluppo umano attraverso la promozione a livello nazionale e internazionale di progetti di architettura, design, urbanistica, paesaggio e conservazione del patrimonio costruito e ambientale che siano socialmente responsabili, sostenibili e rispettosi dell'ambiente e delle specificità culturali di ogni comunità. L'associazione opera con il fine ultimo di contribuire al miglioramento dell'habitat con il coinvolgimento delle comunità locali in processi di riqualificazione ambientale e riscatto sociale, agendo in particolare in contesti di informalità, marginalizzazione, vulnerabilità sociale e ambientale.
2. L'associazione si impegna a promuovere il continuo approfondimento e confronto su temi ambientali e sociali, operando nell'ambito della giustizia spaziale. Persegue approcci decoloniali e intersezionali attraverso pratiche eque e inclusive, orientate al riconoscimento e alla valorizzazione delle specificità, delle capacità, delle conoscenze e della dignità di ogni persona e territorio coinvolto.
3. L'associazione agisce nel rispetto della Carta dei Principi (*Hasselt Charter*) del network internazionale di associazioni *Architecture Sans Frontières International*, di cui fa parte.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a. promuovere, organizzare e realizzare processi progettuali, costruttivi e formativi negli ambiti di architettura, design, urbanistica, paesaggio, concepiti e realizzati con le comunità locali secondo principi di inclusione, giustizia sociale ed emancipazione;
- b. promuovere, organizzare e realizzare la tutela, valorizzazione e cura del patrimonio costruito e del paesaggio in Italia e all'estero, attraverso processi equi e responsabili;
- c. promuovere e diffondere la conoscenza e l'impiego di tecnologie e processi costruttivi di basso impatto ambientale, con l'uso di materiali locali, naturali e di recupero;
- d. valorizzare processi di ricerca e innovazione tecnologica che possano essere co-creati e adottati con e dalle comunità coinvolte, in un'ottica di mutuo apprendimento e co-responsabilità;
- e. promuovere, con adeguata formazione e attraverso pratiche semplici, economiche e facilmente accessibili, la cura e manutenzione di beni e strutture per prolungarne la durata nel tempo;
- f. promuovere, organizzare e realizzare processi di inclusione sociale e valorizzazione delle capacità delle comunità svantaggiate anche in contesto internazionale, intervenendo a livello architettonico, urbano e territoriale e rafforzando il senso di appartenenza e autodeterminazione;
- g. progettare e riattivare spazi e edifici sottoutilizzati, pubblici o privati, per promuovere la rigenerazione urbana e sociale, coinvolgendo attivamente le comunità locali e supportandole nell'autopromozione e nell'autoproduzione del proprio habitat;
- h. promuovere, organizzare e realizzare formazione teorica e sul campo rivolta a chi studia e opera negli ambiti della progettazione e della costruzione e alle comunità locali coinvolte;

- i. organizzare e realizzare attività culturali, di sensibilizzazione e di advocacy (quali mostre, seminari, incontri, campagne e altri eventi) finalizzate a promuovere una riflessione critica sulla responsabilità etica dell'architettura;
- j. promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività attinente allo scopo associativo e alle attività di interesse generale.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero delle persone associate è illimitato.

3. Le persone associate sono suddivise in fondatrici e ordinarie:

- a. le persone associate fondatrici sono tutte coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. le persone associate ordinarie sono tutte coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammesse a farne parte dal consiglio direttivo.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata alla persona interessata e annotata nel libro delle persone associate. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, alla persona interessata.

5. La persona interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri delle persone associate

1. Le persone associate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea delle persone associate.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di persona associata e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna persona associata escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascuna persona associata ha diritto:

- a. di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d. di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e. di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, le persone associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascuna persona associata ha il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di persona associata

1. La qualifica di persona associata si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. La persona associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo alla persona associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. La persona associata, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di persona associata è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione della persona associata deve essere comunicata alla persona interessata la quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea delle persone associate mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al/la presidente dell'associazione.

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dalla persona interessata.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dalle persone volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da chi ne beneficia. Alle persone volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento.

predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività delle persone volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea delle persone associate;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il/la presidente;
- d. l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e le loro persone componenti possono essere riconfermate.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle persone associate.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le persone associate. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni persona associata ha diritto a esprimere un voto.

3. L'assemblea è presieduta dal/la presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/la vicepresidente.

4. Le persone associate possono farsi rappresentare in assemblea solo da altre persone associate, conferendo loro delega scritta. Ciascuna persona associata può rappresentare fino a un massimo di tre persone associate.

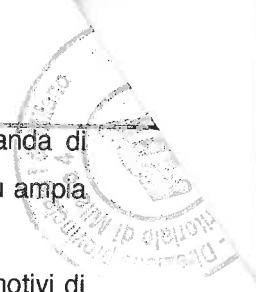
5. Non può essere conferita la delega a una persona componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammesse al voto le persone associate che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare le persone componenti del consiglio direttivo, scegliendo tra le proprie persone associate;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, le persone componenti l'organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e. deliberare in merito alla responsabilità delle persone componenti il consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- 
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione delle persone associate, garantendo a esse la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza, fatto salvo quelle di cui all'art. 25 del Codice del Terzo settore;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal/la presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del/la presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle persone associate, oppure da almeno un terzo (1/3) delle persone componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle persone destinatarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle persone associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle persone associate presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate iscritte nell'apposito libro delle persone associate e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle persone presenti.
4. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle persone associate iscritte nell'apposito libro delle persone associate.
5. L'assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento delle persone associate e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle persone intervenute, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. È possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità della persona associata.

7. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un/a segretario/a, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al/la presidente.

8. Le persone componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Le persone associate che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/la presidente e dal/la segretario/a, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutte le persone associate e trascritto nel libro delle assemblee delle persone. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutte le persone associate.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito alle persone amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque (5) a un massimo di sette (7) persone componenti, elette dall'assemblea tra le persone associate. Il consiglio direttivo elegge tra le sue persone componenti il/la presidente e il/la vicepresidente.

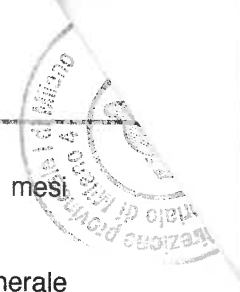
4. Non può essere nominato/a consigliere/a, e se nominato/a decade dal suo ufficio, l'interdetto/a, l'inabilitato/a, il/la fallito/a, o chi è stato/a condannato/a a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

5. Le persone componenti il consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rielette.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei/le consiglieri/e;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo economico e il programma di attività entro il mese di aprile;

- 
- f. fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande delle aspiranti persone associate;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di persone associate;
 - k. proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle persone associate;
 - l. eleggere il/la presidente e il/la vicepresidente;
 - m. nominare il/la segretario/a e il/la tesoriere/a o il/la segretariotesoriere/a che può essere scelto/a anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra le persone non socie;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/la presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle persone e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p. delegare compiti e funzioni a una o più persone componenti il Consiglio stesso;
 - q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle persone componenti. Esse possono essere dichiarate decadute, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano rese assenti ingiustificate alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (3/4) delle persone associate.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione delle sue persone componenti decadute o dimesse attraverso la nomina della prima tra le persone non elette, e delle eventuali successive secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il/la presidente convoca l'assemblea per la nomina delle nuove persone componenti. Le persone componenti così nominate scadono con le altre persone componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza delle sue persone componenti sia dimissionaria. Il/la presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina delle nuove persone componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle persone destinatarie. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del/la presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle persone componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutte le persone componenti il consiglio direttivo e tutte le persone presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare persone esperte esterne senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle persone intervenute, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone presenti. In caso di parità prevale il voto del/la presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/la presidente e dal/la segretario/a a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il/la presidente

1. Il/la presidente è eletto/a a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra le sue persone componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto/a.

2. Il/la presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato/a a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/la vicepresidente.

4. Di fronte alle persone associate, a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del/la vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/la presidente.

Art. 19 - Il/la segretario/a

1. Il/la segretario/a verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione alla persona associata che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. Le persone componenti l'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle sue persone componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle persone presenti.

5. Le persone componenti l'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere a chi amministra notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro delle persone associate;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro delle persone volontarie che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo a cui si riferiscono.

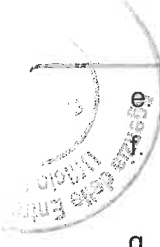
3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a. quote sociali;
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;

- 
- e. rendite patrimoniali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - h. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. ~~L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,~~
riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione delle persone volontarie

1. Tutte le persone volontarie che prestano attività di volontariato occasionale e non occasionale sono assicurate per malattia, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'associazione, ove le ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

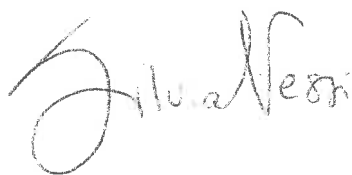
Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE

Silvia Nessi



SEGRETARIA

Giovanna Cavalli

